



Rapporto concernente l'esito della consultazione

Modifica della legge sul traffico pesante (LTTP)

Visione d'insieme

Il progetto mirante a trasferire dai cantoni all'Amministrazione federale delle dogane il perseguimento di tutte le infrazioni alla legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché a introdurre una procedura d'opposizione relativa alla riscossione dei tributi è approvato dalla maggioranza.

Elenco delle abbreviazioni

AFD	Amministrazione federale delle dogane
ASTAG	Associazione svizzera dei trasportatori stradali
DFF	Dipartimento federale delle finanze
FELA	Fela Management AG
FER	Fédération des Entreprises romandes
FRS	Federazione svizzera del traffico stradale
LTP	Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
OTTP	Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TCS	Touring Club Svizzero
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile

1 Situazione iniziale

L'art. 85 cpv. 1 Cost. (art. 36^{quater} vecchia Cost.) conferisce alla Confederazione la competenza di introdurre per via legale una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo. Con l'entrata in vigore in data 1° gennaio 2001 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) la Confederazione ha fatto ricorso a tale opportunità.

All'atto della stesura della LTTP si è partiti dal presupposto che la riscossione delle tasse sui veicoli svizzeri sarebbe stata interamente effettuata dai cantoni in modo analogo alla vecchia tassa forfetaria. Era pertanto sensato incaricare i cantoni del perseguimento e del giudizio delle infrazioni concernenti i veicoli svizzeri nonché l'amministrazione delle dogane di quelli concernenti i veicoli esteri. Nell'ambito del progetto TTPCP è però risultato che una riscossione centralizzata della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni da parte dell'Amministrazione federale delle dogane sarebbe più opportuna e conveniente. Per tale motivo ai cantoni venne trasferita a livello di ordinanza solo la riscossione della tassa forfetaria sul traffico pesante poiché essa si fonda direttamente sui dati indicati nella licenza di circolazione.

Da un canto, l'Amministrazione federale delle dogane persegue una procedura uniforme e razionale dal punto di vista amministrativo per i detentori di veicoli svizzeri ed esteri. D'altro canto, con l'introduzione di una procedura d'opposizione essa cerca di rafforzare la procedura d'imposizione nonché di migliorare la riscossione delle tasse.

2 Esecuzione della consultazione

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha autorizzato il DFF ad avviare la procedura di consultazione per la modifica della legge sul traffico pesante.

Essa si è svolta dal 9 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006. 132 destinatari sono stati ufficialmente invitati ad esprimersi in merito. Sono pervenute 62 prese di posizione, suddivise come segue nei diversi gruppi:

- 22 cantoni
- 8 partiti politici
- 2 associazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna
- 4 associazioni principali dell'economia
- 26 diretti interessati

15 partecipanti alla consultazione hanno aderito alla richiesta di notifica elettronica delle prese di posizione al fine di semplificarne l'elaborazione.

I partecipanti alla consultazione sono desumibili dall'allegato 1.

3 Valutazione globale

Il progetto è accolto in modo estremamente positivo dai partecipanti alla consultazione. Il trasferimento dai cantoni all'Amministrazione federale delle dogane della competenza in materia di infrazioni nonché l'introduzione di una procedura d'opposizione per quanto concerne l'imposizione sono reputati opportuni.

4 Valutazione dei singoli punti

Art. 22 Perseguimento penale

I cantoni principalmente interessati ritengono o partono perlomeno dal presupposto che il trasferimento della competenza comporterà una diminuzione delle entrate provenienti dalle multe. Ciò verrebbe però più che compensato dalla riduzione del lavoro amministrativo.

Art. 23 cpv. 3 Rimedi giuridici

L'introduzione di una procedura d'opposizione per quanto concerne l'imposizione della tassa ha riscosso i favori di tutti i partecipanti alla consultazione.

Diversi di loro (TCS, ASTAG, Cargo Forum Schweiz, UPSA e FRS) osservano che l'imposizione deve essere chiaramente riconoscibile come una decisione di diritto amministrativo e non dare l'impressione di una decisione di diritto penale.

Alcuni partecipanti alla consultazione (Partito liberale svizzero, FRS, ASTAG, TCS, UPSA, FER e Cargo Forum Schweiz) si sono anche espressi a favore di un'informazione mirata dei diretti interessati per quanto concerne le innovazioni da parte dell'AFD e dell'ASTAG.

È stato inoltre chiesto (Migros) il maggiore contenimento possibile delle esigenze formali per le opposizioni.

5 Altre proposte

I cantoni Soletta e Appenzello Esterno rinviano alle mozioni 04.3715 e 04.3721 (Giezendanner Ulrich, risp. Schmid-Suter Carlo; modifica dell'OTTP – riscossione della TTPCP in funzione del numero di matricola), rammentando che la modifica legislativa non risolverebbe il problema della reimmatricolazione.

Il Partito liberale svizzero ritiene troppo elevate le multe per i reati di lieve entità e il Centre Patronal chiede l'impunità per siffatti reati.

In correlazione con la concentrazione di polveri fini il canton Zugo chiede al Consiglio federale di differenziare la TTPCP in modo tale che gli autocarri senza filtri a particelle siano assoggettati a tasse più elevate.

Il canton Zurigo invita il Consiglio federale a determinare le ripercussioni sulle regioni di montagna e quelle periferiche, a valutare l'adeguatezza della loro quota preliminare nonché eventualmente ad adeguare l'art. 19 cpv. 4 LTTP.

Il PS chiede che le decisioni siano redatte in modo tale da tener adeguatamente conto della molteplicità delle lingue dei conducenti interessati.

La FELA spera in un apparecchio di rilevazione trasparente. Inoltre, essa non ritiene necessari i rilevamenti supplementari per le inchieste concernenti le infrazioni.

Secondo la Swiss retail federation è importante che i costi non vengano trasferiti ai trasportatori.

Allegato 1 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Allegato 2 Elenco delle prese di posizione